

STATUTO

IL FARO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'ANTONIO ABATE NA VIA
ROMA 582

Numero REA: NA - 414459

Codice fiscale: 05072640633

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione."

L'assemblea all'unanimità

delibera

- di modificare l'articolo 2 dello statuto secondo quanto proposto dal presidente.

L'assemblea inoltre all'unanimità

delibera

- di confermare nella carica gli attuali componenti del consiglio di amministrazione nelle persone dei soci Trotta Giovanna, Del Sorbo Teresa (innanzi indicata) e Mercurio Maria nata a Sant'Antonio Abate (NA) il 15 marzo 1961; i componenti del consiglio di amministrazione dureranno in carica per cinque esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2009;

- quale presidente del consiglio di amministrazione viene confermata la signora Trotta Giovanna.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea si scioglie alle ore diciotto e quindici

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alla comparente che dichiara di approvarlo. Consta di due fogli dattiloscritti a norma di legge e scritti da persona di mia fiducia e da me per pagine sette fin qui.

Firmato: Giovanna Trotta, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)

Allegato "B" al n. 4969 di raccolta

STATUTO

della "IL FARO Società Cooperativa Sociale"

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata - Scopo - Attività

Art. 1

E' costituita la cooperativa denominata "IL FARO Società Cooperativa Sociale " con sede in Sant'Antonio Abate (NA).

La durata della cooperativa è stabilita fino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea.

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile e, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività con terzi non soci.

Art. 2

La cooperativa ha come scopo la promozione umana e l'integrazione sociale di soggetti, soci e non soci, socialmente svantaggiati e non, attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa opera attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.

Ai fini di cui sopra, la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

- 1) attività di assistenza sociale, compresa la gestione di centri diurni, di primo intervento, di accoglienza e di comunità alloggio per il recupero di persone socialmente svantaggiate; attività di raccordo tra i bisogni di persone socialmente svantaggiate e le istituzioni, assistenza domiciliare agli anziani ed ai portatori di handicap, assistenza materiale scolastica; attività di comunità famiglia e casa famiglia, attività di tele-soccorso e teleassistenza, servizio di autoambulanza;
- 2) attività di animazione e iniziative ricreative, culturali, sportive e fieristiche atte a raggiungere lo scopo sociale;
- 3) attività di gestione di aree di sosta e di trasporto per zingari, viaggianti, profughi e qualsiasi altro gruppo sociale in condizioni di precarietà;
- 4) attività educative, formative, di supporto scolastico ed extrascolastico per minori e

adulti destinatari dello scopo sociale, compresa la gestione di asili nido, scuole, case di riposo, biblioteche, ludoteche, teatri, centri sociali e per soggiorni climatici; colonie estive ed invernali, strutture sportive e maneggi;

5) attività di servizio quali la gestione di spazi socio-educativi e di ogni altro supporto logistico, quali mense, trasporti, per l'integrazione dei soggetti destinatari dello scopo sociale;

6) attività di ricerca, organizzazione convegni, seminari di studio e spettacoli, attività di stampa e di documentazione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di persone o di gruppi socialmente e/o culturalmente svantaggiati;

7) attività di formazione, aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione del personale socio-assistenziale e adatto alle attività previste dallo statuto;

8) attività di collaborazione con associazioni ed enti che operano nel settore socio-sanitario ed educativo.

La cooperativa inoltre potrà svolgere, nel rispetto dei divieti e dei principi di cui ai Decreti Legislativi 58/98 e 385/93, qualsiasi altra attività socialmente utile diretta a raggiungere lo scopo sociale; ed a tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

La cooperativa per sopperire alle proprie necessità di carattere finanziario, può ottenere prestiti dai soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti. La remunerazione dei prestiti non può in ogni caso superare quella massima consentita dalla legge.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente,

delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi da parte dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile.

Intendendo la società rientrare tra le cooperative a mutualità prevalente:

- è vietato distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- in caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

Soci

Art. 3

Possono essere soci:

- a) coloro che intendano prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indirettamente, ma esclusivamente a fini di solidarietà;
- b) coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato;
- c) possono essere soci, in quanto utenti, anche i soggetti socialmente svantaggiati che per cause oggettive e soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in

genere, coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale;

d) possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento o lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto all'Organo Amministrativo al quale spetta deliberare in merito.

Il socio persona giuridica costituito in forma societaria o consortile deve allegare alla domanda di ammissione, di cui sopra, copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, estratto della delibera dell'organo competente con cui l'Ente approva di aderire alla cooperativa e designa la persona delegata a rappresentare a tutti gli effetti l'Ente nella Cooperativa stessa.

I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Il socio cooperatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di scambio mutualistico, in conformità con l'apposito regolamento (che dovrà essere predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci), sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Art. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
- b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa.

L'organo amministrativo a seguito della delibera di ammissione e della conseguente

comunicazione della stessa al soggetto interessato, provvederà all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

I soci persone fisiche e giuridiche hanno l'obbligo di:

a) sottoscrivere e versare la quota di partecipazione al capitale sociale nei limiti previsti dalla legge vigenti.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- il restante nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo, osservate le disposizioni di legge al riguardo;

b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;

c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali;

d) per i soci persone giuridiche, sviluppare le attività della cooperativa per le quali si sono impegnati.

I nuovi soci sono inoltre tenuti a versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è disciplinato da un apposito

regolamento predisposto dall'organo amministrativo, approvato con decisione dei soci.

Art. 5

I soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6

Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, a esclusione o a morte del socio, o per scioglimento e messa in liquidazione nel caso di persone giuridiche.

Art. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 8

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dall'Assemblea a carico dei soci:

a) che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi nel versamento dei ratei delle quote, o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la società per qualsiasi titolo;

b) nei casi di mancanza dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

2) nei casi di interdizione, inabilitazione, o fallimento del socio, e per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale o dal rapporto mutualistico.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 9

I soci receduti od esclusi hanno soltanto diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate per liberare le quote da essi sottoscritte, (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo. Il pagamento deve esser fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Nel caso di morte di un socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della quota del loro dante causa (nella misura sopra indicata) oppure possono chiedere di subentrare nella qualità di socio.

Il successore, però, potrà diventare socio a condizione che possieda i prescritti requisiti e che l'ammissione venga accolta dall'Organo Amministrativo, al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre tre mesi dalla morte

del socio.

TITOLO III

Patrimonio sociale

Art. 10

Il patrimonio è costituito:

- a) dal capitale sociale che è ripartito in un numero illimitato di quote;
- b) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio;
- c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

TITOLO IV

Organi Sociali

Art. 11

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità dei soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Salvo quanto successivamente previsto nel presente articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei soci.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 2° comma c.c., la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, (o con avviso spedito a mano) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compreso il fax e la posta elettronica), fatto pervenire agli aventi diritto.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione.

L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministrazioni e i sindaci (se nominati), siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da altro socio con delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Ciascun delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Art. 12

L'assemblea è validamente costituita:

* in prima convocazione con l'intervento di almeno un terzo dei soci;

* in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentanti in assemblea.

Per le materie di cui all'art. 2479 n. 4 e 5 del c.c. l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà di tutti i soci e in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto di essi. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei votanti, eccettuato per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 13

La società può essere amministrata, alternativamente, in base alla decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione può essere affidata anche non soci; in ogni caso la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni, ovvero per il periodo determinato dai soci al momento della nomina e sono rieleggibili.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed, eventualmente, un Vice-Presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per i-

scritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

In caso di richiesta anche di un solo amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi (se nominati), con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, (e quindi anche con avviso consegnato a mano o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica) almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se

nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 14

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dal collegio sindacale (se nominato) può surrogare il mancante sino alla prossima assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.

Art. 15

L'amministratore unico o il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa. Potranno compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che, per disposizioni di legge o di statuto, siano espressamente riservati all'assemblea; tra l'altro spetta:

- 1) deliberare sull'ammissione dei soci;
- 2) convocare le assemblee ed eseguire le delibere;
- 3) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 4) predisporre i programmi sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- 5) compilare il bilancio annuale nonché la relazione che deve indicare, tra l'altro specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società;

- 6) redigere la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta, come previsto dalla legge regionale;
- 7) assumere, licenziare il personale dipendente;
- 8) conferire procure speciali;
- 9) provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso.

Gli amministratori non hanno in quanto tali, diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa.

Con deliberazione del consiglio di amministrazione e con parere favorevole del collegio dei sindaci (se nominato), può essere determinato un compenso per l'espletamento di incarichi operativi specificatamente attribuiti e limitatamente ad essi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice-presidente e da uno a tre consiglieri, determinandone i poteri e le attribuzioni. Le deliberazioni del comitato devono essere adottate a maggioranza dei suoi membri e devono risultare dal verbale firmato da tutti gli intervenuti.

Alle riunioni del comitato devono essere invitati i sindaci.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Sindaci (se nominato).

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza assoluta dei voti.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge nonchè i parenti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario

verbalizzante.

Art. 17

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente e al Vice-Presidente (in caso di assenza o di impedimento del primo) nonché ai singoli consiglieri delegati, se nominati (nei limiti della delega).

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 18

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, ovvero qualora i soci decidessero di avvalersi di un organo di controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decisione dei soci.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Per il funzionamento e la sua retribuzione valgono le norme di legge.

Art 19

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai

sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Qualora il bilancio sia redatto ai sensi dell'art. 2435 bis del c.c., l'organo amministrativo, indica i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, nella nota integrativa, in sostituzione della relazione sulla gestione sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) almeno il 30% deve essere destinato al fondo di riserva legale;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione va corrisposto il 3% (o la diversa misura stabilita dalla legge).

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei punti precedenti può essere distribuita ai soci a titolo di dividendo in misura peraltro non superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti, rispetto al capitale effettivamente versato, e comunque in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di cooperazione per usufruire delle agevolazioni fiscali e tributarie. L'ulteriore quota deve essere destinata a riserva indivisibile.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci nè durante l'esistenza della società nè all'atto del suo scioglimento.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge (di cui alle precedenti lettere a) e b), che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, il quale in via generale deve considerare la qualità e la quantità del lavoro e dei servizi prestati.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove quote di capitale;
- c) mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Art. 20

Nel caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea elegge uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissandone le norme della liquidazione.

Con la cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 21

I soci potranno effettuare a favore della società versamenti a fondo perduto o versamenti con obbligo di rimborso che normalmente saranno infruttiferi, salvo che non sia diversamente pattuito tra il socio e l'organo amministrativo. I finanziamenti potranno essere effettuati solo per il conseguimento dello scopo sociale e nei limiti massimi consentiti dalla legge; gli eventuali interessi corrisposti non potranno superare la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi.

I predetti finanziamenti dei soci saranno regolati da apposito regolamento e dovranno comunque essere effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalla legge 385/93, dalla deliberazione del CICR del 3.3.1994 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 22

Per quanto non contemplato nello statuto, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperative e di cooperative di solidarietà sociale.

Firmato: Giovanna Trotta, Massimo Lottini notaio (segue sigillo)

La presente copia è conforme all'originale, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.P.R. 445/2000. Bollo assolto in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione n. 38220/80 Bis del 22.10.2001. Registrato a Castellammare di Stabia il 27 GIUGNO 2005